



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SERVIZI TECNICI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E SEMAFORICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 360 DEL 18/12/2020

OGGETTO: SALITA FEDERICO II: RIAPERTURA AL TRANSITO PEDONALE.
DECORRENZA: 18.12.2020. **TERMINE:** PROVVEDIMENTO
PERMANENTE

IL DIRIGENTE

- Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la precedente Ordinanza n°31 del 07.02.2017 che, sino a revoca il provvedimento, istituiva lungo l'intero sviluppo del tratto viario denominato Salita Federico II, il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli (ivi compresi i veicoli a braccia di cui all'Art. 48 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) oltre che l'interdizione totale al transito dei pedoni;
- Rilevato come siano state approntate tutte le opere necessarie al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità in ordine al transito dei pedoni lungo il sopra richiamato tratto viario cittadino;
- Preso atto della Relazione inoltrata in data 09.12.2020 dal tecnico incaricato della Direzione dei Lavori con la quale si attestava l'ultimazione delle previste opere di consolidamento delle mura storiche prospicienti il tratto viario in oggetto;
- Vista la comunicazione Prot. Generale Comune di Lodi n°62927/2020 con il quale il tecnico incaricato attesta l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza e compartimentazione dell'area a verde prospiciente il tratto viario denominato "Salita Federico II";
- Preso atto di come non si rilevino ulteriori cause ostative alla riapertura al transito pedonale della Salita Federico II;

ORDINA

- Dalle ore **14.00** del giorno **18 Dicembre 2020**, è riaperto al transito pedonale, senza limitazione alcuna, il tratto viario cittadino denominato **Salita FEDERICO II**;

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato, all'atto della posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano negli ambiti interessati dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza annulla e sostituisce l'analogo atto n°31/2017 e viene pubblicata all'Albo Pretorio

**Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale**

